

ordinarie forme di circolazione stradale (COMPRESA LA SOSTA) va assimilato per caratteristiche alle autovetture e agli autobus, qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta, deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi e alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Né, d'altra parte, sembra eludibile l'esigenza congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nella ordinanza impugnata (caravans, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale eser-

cizio del cosiddetto «turismo itinerante»), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico/amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno «gradite» e remunerative).

5) Il Pretore di Orbetello, con sentenza n. 19 - 220/84/R.A.C. - del 6-3-1985 (depositata il 5-6-1985) accoglie l'opposizione presentata dalla Travel Rent e condanna il Sindaco del Comune di Orbetello. Nella motivazione si legge: «L'opposizione proposta è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta... omissis... il 'camper' ed i mezzi omologhi ('auto-caravan' ecc.) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio...».

6) Il Pretore Dott. L. Mogetta (causa civile Mario Mei/Comune di Porto Recanati, depositata il 25-6-1982), nel dichiarare illegittima e di nessun effetto l'ingiunzione di pagamento del Sindaco di Porto Recanati, rileva: «...i 'camper', muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio...».

7) Il Pretore di La Maddalena (sentenza depositata il 21-6-1986) assolve il camperista Grechi Stefano ed annulla l'ordinanza di ingiunzione inviata dal Sindaco di La Maddalena. Nella motivazione: «...le risultanze di causa non dimostrano con sicurezza che l'opponente abbia effettivamente violato l'ordinanza... con la quale viene vietato in tutto il territorio comunale il campeggio libero».

8) L'ordinanza anti-camper è sottoscritta in ECCESSO DI POTERE per:

STUDIO LEGALE VALCANOVER e de PILATI
CODICE FISCALE 0285510723

38100 TRENTO, il 27 novembre 1989/CA
VIA GRAZIOU, 74 - TEL. 0461/5 - 985085

Egregio Signor
AVV. EUGENIO PENNINI
VIA MANCI, 67
38100 - TRENTO

Ondevole
COMUNE di
38032 - CANAZEI

e p.c.

COMUNE di CANAZEI / FIASCHI VASCO

Prima di dare corso agli atti esecutivi, attendo ancora 10 giorni il pagamento delle somme di seguito elencate:

€ 107.500.- importo ingiunzione
 € 5.000.- interessi
 € 167.200.- spese vive liquidate
 € 575.200.- competenze liquidate
 € 20.000.- spese successive per esame dispositivo, richiesta copie sentenza, esame dette, ritiro fascicolo, conteggi e corrispondenza

€ 770.900.-
 € 124.992.- IVA e CNPA su € 595.200

€ 895.892.- in totale.

Cordiali saluti.

Avv. Valcanover e Pilati

COD. FISCALE: PNE GNC ACCEV - 801P
PARTITA I.V.A.: 0023 - 787 0723

il 28 dicembre 1989

PARCELLA - FATTURA N.° 306/89

per Vasco Fiaschi via Foscolo 5 50043 GALLICIANA
 Comune di Canazei

OGGETTO	DIRITTI ED ONORARI	SPESA		INCASSI
		Spesa di cui	non soggetta ad IVA	
calcolo diritti e spese vertenze in oggetto				
globali Lire	310.900	20.600	12.665	
IRI " "	420.000			
soggette a Iva " "	20.800			
Sommario Lire	751.700			
Iva 19% " "	142.823			
CNPA 2% " "	15.034			
non soggette a Iva " "	12.665			
IN TOTALE Lire	922.422			